

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO**Sezione Prima Civile****V.G. n. 1603 /2022**

In persona del dott. Pasquale Russolillo, considerate le ragioni di urgenza nel provvedere ed in sostituzione del giudice titolare giusta D.P. 119/2021 dell'11.11.2021,

nel procedimento per la **proroga** di misure protettive portante il numero **1603 del Registro della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2022** , promosso da



giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente


visto l'art. 7 D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

con ricorso depositato in data 9 novembre 2022 la società , in vista della prossima scadenza del termine stabilito con ordinanza del 20/09/2022, ha chiesto concedersi la proroga del termine di efficacia delle misure protettive consistenti nel divieto per i creditori diversi dai lavoratori dipendenti di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della debitrice;

è stato richiesto in data 15/11/2022 il parere dell'esperto,



in data 24/11/2022 l'esperto ha reso il parere favorevole al prolungamento della durata delle misure nei termini di seguito riportati: *“con il duplice scopo, laddove si palesi l'attuazione delle strategie sopra richiamate, di poter ulteriormente approfittare dell'ulteriore proroga, favorendo il subentro dell'assuntore e, nel contempo, di non appesantire ulteriormente il gravame sui creditori già individuati nella precedente relazione, oltre che dei creditori chirografari che, per la situazione in essere all'attualità, vedono diminuire le*

garanzie a loro favore. In tal modo, verificate anche le condizioni che si andranno ad appalesare con l'inizio delle negoziazioni individuali, previste fin dal 24/11/2022, si potrà assicurare il buon esito delle trattative”;

in data 29/11/2022 la _____ e la _____ hanno depositato memoria difensiva chiedendo respingersi l'istanza di proroga;

in data 30/11/2022 la _____ ha depositato memoria difensiva chiedendo respingersi l'istanza di proroga;

Considerato che:

l'art. 7 co. 5 D.L. 118/2021 attribuisce al giudice la facoltà di prorogare la durata delle misure protettive in precedenza confermate o disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, salvo che la durata complessiva non ecceda i duecentoquaranta giorni;

la disciplina sopra richiamata prevede che la decisione sia assunta senza **necessità di fissazione dell'udienza**, su richiesta delle parti ed assunto il parere dell'esperto;

la norma individua quale unico presupposto giustificativo dell'accoglimento della richiesta l'utilità della proroga “ad assicurare il buon esito delle trattative”, non diversamente da quanto previsto per la concessione del primo termine di efficacia, sicché analoga sembrerebbe la valutazione da compiersi sotto il profilo del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

occorre peraltro considerare, al fine di meglio perimetrare il contenuto del **vaglio giudiziale, quanto previsto dall'art. 6.4 della Sezione III (protocollo conduzione della composizione negoziata)** del decreto direttoriale 28/09/2021, **dove è stabilito che “in caso di richiesta di proroga di misure protettive, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, e all'esigenza di prorogare le misure protettive per la salvaguardia dell'esito delle trattative”;**

consegue anzitutto, quanto al *periculum in mora*, che al momento della richiesta di proroga - diversamente da quanto richiesto al momento della prima conferma della misure protettive - le trattative devono essere non solo già avviate, ma aver raggiunto uno stato di avanzamento che consenta di formulare una previsione ragionevole sia sulla residua durata del negoziato che sulla sua utile conclusione, sicché il prolungamento delle misure risulti strettamente **funzionale alla prognosi dell'esperto** così formulata;

anche sotto il profilo del *fumus boni iuris* la valutazione del tribunale appare rafforzata, atteso che, diversamente da quanto richiesto all'atto della conferma/concessione delle misure, si rende necessario che l'esperto esprima un parere sulla *“praticabilità del risanamento”*, il che presuppone, all'evidenza, l'avvenuta predisposizione di un piano già dettagliato che sia stato oggetto di discussione almeno con una parte del ceto creditorio;

le conclusioni sopra raggiunte sono avvalorate proprio nel caso peculiare in cui, come nel caso in esame e alla luce degli esiti del test pratico (indice di difficoltà pari a 8,64), il risanamento mediante conservazione dell'integrità aziendale richieda la c.d. continuità indiretta;

il richiamato decreto direttoriale stabilisce al riguardo che *“qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgomberare il timore di scelte in danno ai creditori”*, proseguendo nel senso che all'esperto potrà essere richiesto di individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa da trasferire per assicurare il miglior realizzo e dare corso alla procedura competitiva raccogliendo *“le manifestazioni di interesse”* e le eventuali *“offerte vincolanti”*, le quali ultime dovrebbero avere i caratteri propri dell'offerta competitiva, vale a dire un contenuto determinato, l'irrevocabilità, la presenza di garanzie;

ne consegue che al momento della richiesta di proroga, tanto più quando il termine concesso con la conferma delle misure protettive sia quello massimo, dovrebbero già essere state avviate le procedure competitive ed acquisite offerte determinate e vincolanti;

nella fattispecie in esame le superiori condizioni non ricorrono;

nel parere del 24/11/2022 l'esperto ha evidenziato che la prosecuzione in via diretta dell'attività aziendale ha generato perdite di periodo consistenti, dando atto che la situazione economica e patrimoniale aggiornata al 16/11/2022 riporta ulteriori debiti aziendali accumulati per € 1.337.000,00, con una perdita di esercizio all'attualità per circa € 1.000.000,00;

la possibilità di risanamento aziendale, a giudizio dell'esperto, deve passare attraverso la cessione degli *assets* aziendali (continuità indiretta), ma tale eventualità, alla luce degli elementi forniti, non appare supportata da elementi fattuali che consentano di superare il vaglio di ragionevole probabilità;

ed infatti non risulta pervenuta alcuna offerta che risponda ai requisiti di determinatezza, vincolatività e che sia assistita da adeguata garanzia;

l'unica manifestazione di interesse determinata nel suo oggetto è quella della
la quale propone l'acquisto del ramo d'azienda
"limitatamente al codice sviluppo software" al prezzo di € 15.000,00,
evidentemente inidoneo a sostenere anche solo parzialmente un processo di
ristrutturazione dell'elevato debito aziendale;

il suddetto ramo d'azienda ad oggi non è stimato e neppure ben individuato nel
suo oggetto, tanto che nella manifestazione di interesse è specificato "si prega
di dettagliare se ci sono eventuali perdite pregresse da poter assegnare al ramo
d'azienda oggetto della cessione", né risulta che l'acquisizione sia prevista con
accollo totale o parziale dei debiti ad esso riferibili;

con riferimento poi allo stato delle trattative, l'esperto ha chiarito che esse sono
in fase di stallo anche a causa del ritardo nel completamento della procedura di
cessione delle quote . da parte della partecipante
soggetta a procedura di concordato preventivo, aggiungendo che l'incontro con
i creditori è fissato per il 24/11/2022 al fine di "stilare un'agenzia di
appuntamenti individuali per la definizione stragiudiziale delle singole
posizioni di debito credito";

l'esito del suddetto incontro, avente carattere evidentemente preliminare
nonostante il decorso dei centoventi giorni già concessi dall'ufficio, non è stato
comunicato, mentre sono pervenute memorie di tre creditori che hanno espresso
contrarietà alla prosecuzione delle trattative;

alla luce di tutto quanto sopra la richiesta proroga non può essere concessa;

non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della natura non
contenziosa della presente fase procedimentale, per la quale non è prevista
integrazione del contraddittorio con i creditori;

P.Q.M.

**Respinge l'istanza di proroga del termine di durata delle misure protettive
confermate con decreto del 15/11/2022; nulla sulle spese;**

manda alla cancelleria per la comunicazione urgente della presente ordinanza
alle parti costituite e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Avellino il 7 dicembre 2022.

IL GIUDICE

Dott. Pasquale Russolillo